



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

### Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 14 maggio 2019.

### Oggetto: INAIL - Nuovo tariffario e autoliquidazione 2018-2019

Come noto l'INAIL ha proceduto ad una revisione sostanziale della tariffa Inail (c.d. nomenclatore) e delle relative modalità applicative con decorrenza dall'anno 2019.

I decreti del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019, tramite i quali si è introdotto il nuovo tariffario e si è provveduto alla definizione dei premi speciali unitari artigiani, sono entrati in vigore solo dopo la registrazione presso la Corte dei Conti in data 26 marzo 2019. Ciò ha comportato lo slittamento al 16 maggio 2019 di tutti gli adempimenti relativi all'autoliquidazione, di norma effettuati entro il 16 febbraio.

In estrema sintesi, con i decreti del 27 febbraio l'Inail:

- Aggiorna l'elenco delle voci di tariffa che passano da 739 a 595, modificando le voci che hanno generato maggior contenzioso e introducendo nuove voci in relazione all'evoluzione dei cicli di lavorazione ed alle nuove attività;
- Ridetermina i tassi medi applicati in relazione a tutte le voci di tariffa, nell'ottica di una riduzione generale e portando la misura massima dal 130 al 110 per mille;
- Ridefinisce le modalità di calcolo delle oscillazioni applicate ai tassi dopo il primo biennio di attività.

L'Inail ha gestito in modo centralizzato la migrazione delle voci di tariffa soppresse, attribuendo le nuove voci previste dal tariffario in vigore dal 2019. Le aziende sono state informate delle variazioni tramite l'invio della comunicazione dei tassi applicati (20SM) ricevute a mezzo PEC.

L'aggiornamento è stato effettuato confrontando la tariffa precedentemente in vigore introdotta con il DM 12/12/200 e la nuova tariffa in vigore dal 2019.

Le casistiche di correlazione si possono schematizzare come segue:

- **Corrispondenza univoca.** Una voce della vecchia tariffa corrisponda ad una sola voce della nuova tariffa; la nuova voce può avere lo stesso codice o un differente riferimento tariffario;
- **Aggregazione.** Due o più voci della vecchia tariffa sono state aggregate in una sola della nuova tariffa;
- **Scorporo parziale di una lavorazione.** La lavorazione scorporata da una voce della vecchia tariffa è espressamente prevista nella declaratoria di un'altra voce delle nuove tariffe. Ad esempio, la voce 0114 della vecchia tariffa comprendeva sia la vendita di carburante che la vendita di autoveicoli/imbarcazioni. Nella nuova tariffa dei premi, la vendita del carburante è classificabile alla voce 0117 di nuova istituzione, mentre la vendita di autoveicoli continua ad essere descritta nella declaratoria della nuova voce 0112. L'Inail informa che a tutte le ditte che presentavano la classificazione delle lavorazioni ad una voce potenzialmente interessata dallo

scorporo, sono stati inviati, nel mese di settembre 2018, i questionari di aggiornamento dell'attività, appositamente formulati per ciascuna tipologia di lavorazione; a seconda della risposta fornita è stata applicata la voce relativa all'attività svolta. In assenza di risposta al questionario, la procedura di aggiornamento ha applicato la voce della nuova tariffa, salvo nei casi in cui negli archivi dell'Istituto l'azienda risulti avere il codice Ateco della lavorazione scorporata;

- **Istituzione di nuove voci di tariffa.** Sono state istituite nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative di lavoro;
- **Lavorazioni inglobate in un'unica voce di tariffa.** La nuova tariffa ha espressamente ricompreso determinate lavorazioni, cosiddette inglobate, in altre lavorazioni, cosiddette inglobanti. Esempio: le operazioni di cassa sono espressamente previste nella declaratoria del "Commercio, compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa" (gruppo 0100 del settore terziario). Sotto il profilo operativo, la procedura di aggiornamento dei classificativi, per una PAT che presenta nell'anno 2018 le voci 0722 (registratore di cassa) e 0111 (commercio), applicherà per l'anno 2019 la sola voce 0111, in quanto «inglobante» della voce 0722 «inglobata». Dalla voce 0722 è stata scorporata solo l'operazione di cassa, mentre le «Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati» continuano ad essere classificate alla voce 0722 delle nuove Tariffe dei premi. Per evitare che la voce 0722 fosse inglobata nell'attività commerciale anche in presenza di personale assicurato per l'attività d'ufficio, le ditte che presentavano una classificazione alla voce 0722 e ad una o più voci del commercio nel settore terziario (0111/ 0131/ 0133/ 0114 /0121/ 0122/ 0123 voci delle Tariffe 2000), sono state invitate, nel mese di settembre 2018, a rispondere, tramite apposito servizio online «questionario attività», alla seguente domanda: "l'azienda ha personale che effettua esclusivamente attività di ufficio? In caso di risposta affermativa, pur in presenza della voce 0722 e di una voce del commercio, la procedura di aggiornamento dei classificativi non ha inglobato la voce 0722 in quella del commercio. In caso di risposta negativa o di mancata risposta, la procedura di aggiornamento dei classificativi ha inglobato la voce 0722 in quella del commercio.

### Autoliquidazione 2018-2019

L'Inail ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dell'autoliquidazione con **la nota n. 5453 del 3/4/2019**.

Il calcolo dell'autoliquidazione 2018/2019 si caratterizza come segue:

- La regolazione dell'anno 2018 sarà calcolata in base al vecchio tariffario in vigore fino al 31/12/2018, senza alcuna variazione sulle voci di tariffa e sui tassi per il 2018 comunicati in occasione dell'autoliquidazione 2017/2018;
- La rata per l'anno 2019 sarà calcolata in base al nuovo tariffario ed eventualmente in relazione alle nuove voci di tariffa assegnare centralmente dall'Inail in sostituzione delle voci soppresse.

### **Cessazione delle PAT ponderate**

Le PAT ponderate sono state cessate in modo centralizzato dall'Inail al 31/12/2018.

In sostituzione delle posizioni cessate, dal 1° gennaio 2019, l'Inail ha aperto nuove PAT con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'inquadramento infortunistico della posizione ponderata cessata.

Fanno eccezione le PAT ponderate su cui è presente un'altra polizza, ad esempio autonomi artigiani, in tal caso l'Inail non ha provveduto alla cessazione della posizione ponderata.

L'istituzione della nuova PAT con l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza ponderata è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9/4/2019.

Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dall'1/1/2019 sono esposti nelle basi di calcolo insieme al tasso applicabile 2019 già comunicato con il mod. 20SM.

## Differimento della scadenza al 16 maggio 2019

Entro il 16 maggio 2019 i datori di lavoro dovranno:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento rateale, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento del premio di Autoliquidazione 2018/2019 da indicare nel modello F24 è 902019;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata 2019, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell'anno precedente.

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018/2019:

- le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza interessi;
- le rate successive devono essere versate entro il 20 agosto 2019 e il 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2018 pari a 1,07%.

I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata del premio sono i seguenti

Rata	Data scadenza	Data pagamento	Coefficiente
1	16.5.2019	16.5.2019	
2	16.5.2019	16.5.2019	
3	16.8.2019	20.8.2019	0,00269699
4	16.11.2019	18.11.2019	0,00539397

L'Istituto precisa, inoltre, che, entro il 16 maggio 2019 deve essere trasmesso via PEC alla Sede INAIL competente il modulo "Autocertificazione per sconto settore edile" per fruire, relativamente alla regolazione 2018, della riduzione dell'11,50%.

## Cessazione attività nei mesi di gennaio e febbraio 2019

Con la Nota n. 2836/2019, l'Inail precisa che nel caso le imprese abbiano cessato l'attività in gennaio e febbraio 2019, anziché presentare l'autoliquidazione di cessazione con le retribuzioni 2019 entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività, presenteranno la dichiarazione delle retribuzioni ed effettueranno il pagamento del premio (se a debito) entro il 16 maggio 2019.

## Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno).

Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

## Casi particolari di invio della denuncia salari

Devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” nello specifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”):

- Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2018, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti;
- le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per:

- comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e
- per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro) se la mancata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del d.p.r. 1124/65).

## Novità sul calcolo del premio

- Abrogazione del premio supplementare silicosi e asbestosi dal 2019. La legge di bilancio 2019 ha abrogato con decorrenza dall’anno 2019 il premio supplementare silicosi asbestosi che pertanto dovrà essere calcolato per l’ultima volta solo sulla regolazione 2018 e NON sulla rata 2019;
- Abrogazione dal 2019 della riduzione L. 147/2013 articolo 1 comma 128. Di conseguenza, la riduzione in esame, introdotta per la prima volta nel 2014 dalla legge di stabilità 2013, si applica per l’ultima volta solo sulla regolazione 2018 e NON sulla rata 2019;
- Abrogazione dal 2019 dello sconto edili dell’11,50%. La legge di bilancio 2019 ha abrogato con decorrenza dall’anno 2019 lo sconto edili dell’11,50% che pertanto dovrà essere calcolato per l’ultima volta solo sulla regolazione 2018 e NON sulla rata 2019.

## Riepilogo sconti ed agevolazioni

### Sconto edili 11,50%

La riduzione pari all’11,50% si applica solo alla regolazione 2018. Dal 2019 l’agevolazione è abrogata.

Per fruire dello sconto edili è necessario presentare via PEC alla sede Inail territorialmente competente il modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” entro il 16 maggio 2019.

La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.

Precisiamo che la riduzione **non si applica** sul premio speciale unitario artigiani.

La riduzione **non si applica** nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

### Requisiti

Ai sensi della “legge Bersani” (Legge N. 248/2006) l’agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all’assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all’agevolazione devono presentare apposita autocertificazione allegata alla presente circolare.

Si ricorda inoltre che il Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi, e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e delle Casse Edili. L'INAIL, nella recente circolare 79/2008, riprendendo la Circolare Ministeriale 34/2008, ha ribadito che il requisito della regolarità contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica;
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. L'INAIL, nella recente circolare 79/2008, riprendendo la Circolare Ministeriale 34/2008, ha ribadito che il Ministero del Lavoro ha ritenuto che il requisito del rispetto dei contratti collettivi, non possa essere oggetto di autocertificazione da parte dei datori di lavoro, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo;
- autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In relazione a questo requisito l'INAIL ha precisato che i datori di lavoro devono trasmettere alla DPL territorialmente competente, entro il 30 Aprile 2009, il modulo di autocertificazione (NUOVO DURC) allegato alla Circolare Ministeriale 34 del 15 Dicembre 2008.

### Sconto artigiani

Con il decreto ministeriale 11 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro stabilisce la percentuale di riduzione per le imprese artigiane per l'anno 2018:

- nella misura del 7,09%;
- si applica solo in sede di calcolo della regolazione relativa all'anno 2018.

Per l'applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2018/2019, le imprese devono aver fatto preventiva richiesta di ammissione al beneficio:

- barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2017, in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno 2017/2018

Conseguentemente, per poter fruire della riduzione sull'autoliquidazione del prossimo anno 2019/2020, sarà necessario effettuare richiesta di ammissione al beneficio:

- certificando il possesso dei requisiti nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, sull'autoliquidazione di quest'anno 2018/2019, barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781"

In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2019, in sede di autoliquidazione del prossimo anno 2019/2020.

I requisiti che le imprese artigiane dovranno autocertificare per la fruizione della riduzione sono i seguenti:

- essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

### Autocertificazione requisiti per applicazione sconto artigiani

Lo sconto artigiani comporta per i datori di lavoro l'autocertificazione del possesso dei requisiti, che si effettua barrando l'apposita casella nella denuncia salari. Pertanto:

- Per l'applicazione dello sconto sulla regolazione 2017, nell'autoliquidazione 2017/2018, è necessario che sulla denuncia salari dello scorso anno sia stata barrata la casella per attestare il possesso dei requisiti;
- Per l'applicazione dello sconto nell'autoliquidazione del prossimo anno 2018/2019, è necessario barrare la casella sulla denuncia salari di quest'anno che sarà presentata entro il 28/2/2018.

### Riduzione legge 147/2013

Come detto, la riduzione in esame si applica per l'ultima volta alla regolazione dell'anno 2018 nella misura del 15,81%. E' abrogata dall'anno 2019.

Si applica:

- sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti;
- sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.

La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018.

Essa si calcola sul premio finale, al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull'importo finale del premio, a seguito della riduzione, operano infine le addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

### Sostituzione dipendenti in congedo di maternità

Le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, è prevista una riduzione del premio del 50% da applicare sia in rata che in regolazione, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.

La riduzione può essere fruita fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7".

### Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012 (over 50 e donne)

L'agevolazione si applica sia sulla regolazione 2018 che sulla rata 2019.

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati (v. d.lgs. 181/2000) da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Per la verifica dei singoli codici da indicare nella denuncia salari, si rimanda alla "Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente o totalmente esenti", all'interno della Guida Autoliquidazione, allegata in calce alla presente circolare.

## **Addizionale Amianto**

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019.

## **Premio speciale unitario Artigiani**

L'autoliquidazione del premio speciale unitario artigiani dovrà essere calcolata sulla base delle regole seguenti:

- la regolazione 2018 deve essere calcolata sulla base dei premi annuali e della vecchia classificazione in vigore fino al 31/12/2018;
- la rata 2019 deve essere calcolata utilizzando i nuovi valori dei premi annuali e verificando la nuova distribuzione delle voci di tariffa all'interno delle classi di rischio.

Si riportano di seguito i premi speciali unitari e le classi di rischio con la nuova distribuzione delle voci di tariffa in vigore dall'1/1/2019.

**ANNO 2019**

<b>Retribuzione minima annuale</b>	<b>14.619,06</b>
<b>Classi di rischio</b>	<b>Premi minimi annuali a persona (valori in Euro)</b>
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00
<b>premio medio</b>	<b>441,74</b>

**ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI  
LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE**

**TAB. N. 1**

**TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2019**

**Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.**

**CLASSE DI RISCHIO N. 1**

voci: 0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220

**CLASSE DI RISCHIO N. 2**

voci: 0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 -  
6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160

**CLASSE DI RISCHIO N. 3**

voci: 0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 -  
1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310  
- 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590  
- 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124  
- 9125 - 9130 - 9200 - 9300

**CLASSE DI RISCHIO N. 4**

voci: 0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216  
- 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580

**CLASSE DI RISCHIO N. 5**

voci: 0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100  
- 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250  
- 7283 - 7320 - 8310

**CLASSE DI RISCHIO N. 6**

voci: 0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271  
- 7350 - 8110 - 9122

**CLASSE DI RISCHIO N. 7**

voci: 1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121

**CLASSE DI RISCHIO N. 8**

voci: 3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230

**CLASSE DI RISCHIO N. 9**

voci: 1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160

Riportiamo di seguito i valori del premio speciale unitario artigiani valevoli per l'anno 2018, nonché gli importi in vigore per gli anni precedenti, ricordando che, premi speciali unitari sono applicabili a:

- Titolari di imprese artigiane, anche di fatto;
- Soci di imprese artigiane;
- Collaboratori e coadiuvanti familiari di imprese artigiane;
- Associati in partecipazione di imprese artigiane.



Classi di rischio	2018
	Retribuzione minima annua = 14.460,00
1	81,90
2	170,90
3	335,90
4	525,30
5	736,70
6	946,30
7	1.162,70
8	1.278,30
9	1,756,10

I premi unitari sono divisibili in quote mensili e l'importo ottenuto deve essere moltiplicato per i mesi di attività dall'inizio, fino alla cessazione del singolo rapporto assicurativo.

Per comodità, riportiamo di seguito la tabella con la specifica delle voci di tariffa suddivise nelle nove classi di rischio omogeneo previste per il premio speciale unitario artigiani.

**TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2000**  
**ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA**  
**ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED**  
**ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

**CLASSE DI RISCHIO N. 1**

0611 - 0722 - 0725 - 0750 - 2187 - 6510 - 6530 - 7263 - 7340.

**CLASSE DI RISCHIO N. 2**

0111 - 0211 - 0212 - 0311 - 0320 - 0510 - 0612 - 0620 - 0721 - 0723 - 0740 - 0761 - 0762 - 1414 - 1452 - 1460 - 1470 - 2112 - 2161 - 2165 - 2184 - 2210 - 2222 - 2231 - 2233 - 2320 - 2330 - 6216 - 6252 - 6261 - 6262 - 6283 - 6322 - 6330 - 6520 - 6540 - 6550 - 6561 - 6562 - 6563 - 6565 - 7274 - 7281 - 7360 - 8112 - 8122 - 8140 - 8160 - 8210 - 8220 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260.

**CLASSE DI RISCHIO N. 3**

0114 - 0130 - 0213 - 0411 - 0413 - 0422 - 0540 - 0550 - 0580 - 0710 - 0724 - 1411 - 1420 - 1444 - 2111 - 2150 - 2186 - 2191 - 2195 - 2196 - 2197 - 2221 - 3323 - 4100 - 5121 - 5223 - 5240 - 5311 - 5312 - 5313 - 5320 - 6123 - 6215 - 6231 - 6233 - 6234 - 6251 - 6270 - 6281 - 6312 - 6313 - 6411 - 6564 - 6581 - 6582 - 6590 - 7220 - 7272 - 7283 - 7320 - 7330 - 8123 - 8131 - 8133 - 9110 - 9124 - 9125 - 9130 - 9311 - 9312.

**CLASSE DI RISCHIO N. 4**

0112 - 0113 - 0120 - 0421 - 1413 - 1451 - 1480 - 2162 - 2170 - 2310 - 3140 - 3232 - 3233 - 3322 - 3420 - 3630 - 5123 - 5221 - 5225 - 5330 - 6113 - 6122 - 6214 - 6217 - 6221 - 6222 - 6232 - 6240 - 6282 - 6311 - 6321 - 6412 - 6422 - 6570 - 7262 - 8121 - 8132 - 8150 - 9200.

**CLASSE DI RISCHIO N. 5**

1112 - 1200 - 1441 - 1442 - 1443 - 3310 - 3321 - 3410 - 6111 - 6212 - 6291 - 6292 - 6340 - 6421 - 7150 - 7261 - 7271 - 7350 - 9123.

**CLASSE DI RISCHIO N. 6**

0560 - 3110 - 3130 - 3210 - 3234 - 5212 - 5222 - 5224 - 5230 - 6211 - 6213 - 6223 - 6323 - 7110 - 7282.

**CLASSE DI RISCHIO N. 7**

5111 - 5122 - 5213 - 5214 - 6112 - 7161 - 7250.

**CLASSE DI RISCHIO N. 8**

0570 - 3231 - 3330 - 3500 - 7162 - 7230 - 8111 - 9121 - 9122.

**CLASSE DI RISCHIO N. 9**

1111 - 1120 - 3120 - 3150 - 3160.

### **Rateazione del premio**

Se l'azienda intende rateizzare il premio dovuto sarà necessario barrare l'apposita casella posta al termine del modulo.

Il datore di lavoro che non intende più avvalersi della rateazione, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO

Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.

### **Durc e agevolazioni contributive**

Le agevolazioni relative alla sostituzione di lavoratori in maternità e allo sgravio 11,50% previsto per il settore edile, sono applicabili a condizione che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC. La verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili sarà svolta d'ufficio dall'istituto. L'azienda deve, inoltre, aver provveduto all'invio dell'autocertificazione alla Dpl competente sull'assenza di violazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007. L'Inail effettuerà controlli presso le Dpl per la verifica del regolare adempimento.

### **Minimali e massimali – retribuzioni convenzionali non artigiane**

Con Determina del Presidente n. 253/2018, sono stati aggiornati, sulla base della variazione dei prezzi al consumo dell'1,1%, gli importi delle rendite per i settori industria e agricoltura in vigore dal 1° luglio 2018.

Di seguito si riportano i minimali e massimali di rendita del settore industria in vigore per l'anno 2018.

#### 1) Retribuzioni convenzionali soci non artigiani.

Con la modifica del minimale di rendita del settore industria, dal 1° luglio 2018 cambia la retribuzione che viene convenzionalmente individuata quale base imponibile per il pagamento dei premi INAIL relativi ai soci di imprese non artigiane, ed associati in partecipazione, se l'associante non è imprenditore artigiano.

Per tali categorie, individuate dall'art.4, nn.° 6 e 7 del TU, sono in vigore in varie province decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri: tale è la situazione della nostra Provincia (Reggio Emilia), che lega il valore giornaliero al minimale di rendita sopra descritto. Per assicurati in sedi INAIL diverse da Reggio Emilia occorrerà verificare la specifica situazione territoriale.

Tale valore (ottenuto dividendo per 300 quello annuo) è pari a:

Retribuzioni imponibili Inail dal 1.7.2018 aziende non artigiane	
Valore annuo: euro 16.373,70	
Valore giornaliero: euro 54,58	Valore mensile: 1.364,48

A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018, ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 16.195,20) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 16.284,48

2) lavoratori di area dirigenziale.

Il massimale di rendita costituisce (art.4, comma 1, Dlgs 38/2000) la retribuzione convenzionale, a partire dal 01/07/2018, base imponibile per il calcolo del premio dovuto all'INAIL per i lavoratori di area dirigenziale.

Il valore convenzionale annuale si conferma pari a euro 30.408,30 e quello giornaliero a euro 101,36. Il valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale; il valore convenzionale mensile si ottiene moltiplicando per 25 quello giornaliero. La retribuzione imponibile in caso di frazione di mese si ottiene moltiplicando il valore giornaliero per i giorni effettivamente lavorati/retribuiti.

In sintesi, i valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 area dirigenziale	
Valore annuo: € 30.408,30	
Valore giornaliero: € 101,36	Valore mensile: € 2.534,03

A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018, ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 30.076,80) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 30.242,58.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time l'imponibile convenzionale orario si ottiene dividendo il valore giornaliero per 8 e successivamente moltiplicandolo per l'orario previsto dal contratto a tempo parziale. Il valore convenzionale orario di conseguenza è pari a euro 12,67 (101,36 : 8).

3) lavoratori parasubordinati (cococo / cocopro).

Ai fini della determinazione dei premi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'art.5, comma 4 Dlgs 38/2000 prevede che la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e del massimale di rendita.

Come visto sopra il minimo annuale è pari a € 16.373,70 e il massimo annuale è pari a € 30.408,30 (per ottenere il valore convenzionale mensile si divide per 300 il valore annuo e poi lo si moltiplica per 25). I citati limiti annui sono riducibili soltanto a mese: si dovrà cioè conteggiare l'eventuale frazione di mese come mese intero.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 lavoratori parasubordinati.	
Minimale mensile € 1.364,48	Massimale € 2.534,03

4) lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (stage) - soggetti "svantaggiati".

A seguito dell'aggiornamento dei valori di rendita, anche per questi soggetti deve essere preso a riferimento per il pagamento dei premi INAIL il nuovo minimale di rendita del settore industria.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 tirocinanti e svantaggiati.	
Valore giornaliero: € 54,58	Mensile: € 1.364,48

A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018 ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 16.195,20) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 16.284,48

I minimali di rendita del settore industria sin qui analizzati, costituiscono riferimento anche per la determinazione dei premi INAIL nei seguenti casi:

- Allievi di corsi di istruzione professionale;
- Detenuti ed internati per "attività occupazionale", che lavorano per conto di ditte concessionarie di manodopera o per conto di imprese private;
- Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- Lavoratori in P.I.P. (progetti di inserimento professionale);
- Lavoratori inseriti in borse lavoro.

#### Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera è adeguato al minimale giornaliero valido per la generalità delle retribuzioni effettive, che per il 2018 è pari ad € 48,20. Pertanto, l'imponibile Inail di tali lavoratori è dato dal minimale giornaliero moltiplicato per il n° di giorni commessa. La procedura Paghe opera correttamente.

#### **Imponibili Part time**

Per i lavoratori ad orario part-time la base imponibile va determinata moltiplicando la retribuzione oraria più elevata tra la tabellare (1) e la minimale (2), come di seguito calcolate, per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, ecc..., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili. In particolare, tale computo include anche le ore da retribuire a titolo di lavoro "supplementare" o "straordinario" nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali.

1. La "retribuzione tabellare" è costituita dalla paga base, le mensilità aggiuntive, ma NON gli altri istituti economici di natura contrattuale (contingenza – anche se conglobata nella paga base, scatti di anzianità, eventuali ulteriori elementi da contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

La retribuzione tabellare oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua contrattuale (nazionale, territoriale, aziendale o individuale), per le ore annue (ore 2.080 in caso di orario contrattuale a 40 ore, ovvero 40 ore X 52 settimane) stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

2. Il minimale contributivo orario si ottiene come ai fini INPS nel seguente modo:

minimale giornaliero x giorni della settimana lavorabili ad orario normale  
ore settimanali lavorabili a tempo pieno (es. 40 ore)

Per il 2018 è pari a:  $(48,20 \times 6) : 40 = € 7,23$  (in caso di orario contrattuale diverso da 40 ore, il minimale va

calcolato utilizzando il valore previsto dal CCNL applicato).

### **Imponibile distaccati all'estero**

Tra le particolarità ricordiamo anche i dipendenti all'estero, precisando che la loro retribuzione imponibile INAIL segue la retribuzione convenzionale INPS, fissata all'inizio di ogni anno con apposito decreto ministeriale.

Qualora ci fossero convenzioni con il paese estero e due imponibili INPS (imponibile convenzionale per il calcolo dell'IVS e imponibile effettivo per i contributi minori) la retribuzione imponibile INAIL segue comunque la retribuzione convenzionale INPS.

### **Indicazioni operative**

#### Basi di calcolo e modello 20sm

Per effettuare l'autoliquidazione è necessario essere in possesso delle basi di calcolo INAIL (mod. 10sm) da visualizzare e scaricare dal sito INAIL e dei modd 20/sm tassi applicati inviati dall'Istituto all'azienda.

#### Basi di calcolo

Le stesse certificano l'allineamento con gli archivi dell'Istituto delle varie voci presenti in ogni PAT e solo tale allineamento consente di effettuare l'autoliquidazione. Non può essere effettuata autoliquidazione senza essere in possesso delle basi di calcolo.

#### Modelli 20/SM

I modelli 20/SM costituiscono la documentazione ufficiale con cui l'INAIL attiva l'oscillazione del tasso per l'anno 2018.

In caso di necessità, con il pin azienda, i suddetti modelli sono reperibili dal "punto cliente" nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

#### Calcoli – criteri di arrotondamento

L'arrotondamento deve essere effettuato:

- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (esempio 2.043,3651 va arrotondato a 2.043,37)
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (esempio 2.043,3641 va arrotondato a 2.043,36)

E' ammessa anche la possibilità di arrotondare l'importo finale all'unità di Euro e più precisamente:

- all'unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi (esempio 1243,51 si arrotonda a 1.244 Euro) ;
- all'unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (esempio 1243,47 si arrotonda a 1243 Euro)

In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali, dovranno essere indicati due zeri.

#### Voci non allineate

Al fine di una corretta elaborazione dell'autoliquidazione occorre ricordare che la stessa deve essere effettuata solo per le voci allineate negli archivi dell'Istituto, per le quali, cioè, è stato emesso il modello 10sm – basi di calcolo. In caso di apertura di voci in corso d'anno o in anni precedenti, non ancora allineate negli archivi dell'INAIL, non dovrà essere calcolato il premio. Occorrerà infatti attendere il certificato di assicurazione e solo in quel momento si procederà ad effettuare l'autoliquidazione alla prima scadenza utile.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.